




Comune dell'Aquila



P.T.P.C.T. 2017-2019

Elenco degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza


Adempimenti alle novità normative di cui al D. Lgs. n. 97/2016 (Linee guida dell'A.N.A.C., delibere n. 1309 e 1310 del 28.12.2016)

1. Introduzione

Il D. Lgs. n. 97/2016, entrato in vigore il 23 giugno 2016, oltre a intervenire sulla materia generale corruzione-trasparenza, ha completamente riformulato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 33/2013. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ha cessato di essere un documento autonomo e, in attuazione delle indicazioni fornite a suo tempo dalla Legge n. 190/2012, è diventato a tutti gli effetti una sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Confermando l'orientamento già espresso del P.T.T.I 2016-2018, nell'elenco degli obblighi di pubblicazione che seguono sono stati indicati il Settore responsabile della comunicazione dei dati e delle informazioni e la Struttura che si fa carico delle pubblicazioni sul portale del Comune, nell'area "Amministrazione Trasparente". Per la redazione degli obblighi di pubblicazione è stata utilizzata la tabella allegata alla delibera A.N.A.C. n. 1310 del 28.12.2016 e sono state seguite le Linee Guida della stessa Autorità Anticorruzione, approvate nella delibera medesima, come specificato nel paragrafo che segue. Un paragrafo a sé viene invece dedicato all'Accesso civico, stante le radicali variazioni introdotte dalla norma in tale ambito.

2. Gli obblighi di pubblicazione, le principali novità.

Come sopra evidenziato, nella stesura degli obblighi di pubblicazione si è utilizzata la "griglia" predisposta dall'A.N.A.C., integrata con due colonne, nelle quali compaiono, rispettivamente, le denominazioni dei Settori responsabili della fornitura dei dati e delle informazioni e gli Uffici responsabili della pubblicazione. Le Linee Guida dell'A.N.A.C. osservano, in proposito, che va evidenziata *"l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In altre parole, in questa sezione del PTPCT non potrà mancare uno schema in cui, per ciascun obbligo, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle*



Comune dell'Aquila

citae attività”. Allo scopo di non appesantire la tabella – già di per sé di non facilissima lettura, prevedendo oltre 250 obblighi di pubblicazione – si è ritenuto di inserire un collegamento ipertestuale sulle denominazioni di Settori e Uffici che dovranno occuparsi di comunicare e di pubblicare i dati. Per il navigatore, sarà sufficiente un click su tali denominazioni per ottenere l’apertura della pagina web di “Amministrazione Trasparente”, in cui sono riportate le Strutture responsabili dei vari adempimenti e i relativi nominativi.

Proprio per questa ragione **è assolutamente indispensabile che tutti i Settori provvedano a comunicare tempestivamente l’esatta collocazione dei vari dipendenti e gli eventuali trasferimenti.**

Il monitoraggio sugli adempimenti sarà effettuato una volta l’anno dall’Ufficio Trasparenza – stante la carenza di personale, non è possibile prevede una frequenza maggiore – nei mesi di giugno e/o luglio.

Particolare attenzione verrà posta ai puntuali adempimenti previsti dagli artt. 14 e 15 del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. In particolare, il novellato art. 14 ha ampliato – non senza creare qualche confusione, soprattutto per gli enti locali – la sfera dei soggetti tenuti a depositare la documentazione e a fornire le informazioni che poi saranno oggetto di pubblicazione, tanto per gli organi di indirizzo politico quanto per i titolari degli incarichi dirigenziali. Per l’art. 15 – obblighi di pubblicazione concernenti i titolari degli incarichi di collaborazione o consulenza – andranno fornite adeguate istruzioni alle società partecipate, in ragione di quanto previsto dall’art. 15 bis, introdotto dal D. Lgs. 97/2016.


Al di là di quanto sopra descritto, si darà seguito ai contenuti complessivi delle più volte menzionate Linee Guida di cui alla delibera A.N.A.C. n. 1310/2016.

3. Il nuovo accesso civico

La portata dell’art. 5 D. Lgs. n. 33/2013 è stata vigorosamente aumentata dal D. Lgs. n. 97/2016, che, oltre a confermare la possibilità per qualsiasi cittadino di chiedere documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ha previsto la facoltà di accedere a tutti i dati e documenti detenuti dal Comune, anche se la loro pubblicazione non è obbligatoria.

In questo modo, il legislatore ha inteso adeguare l’ordinamento nazionale in materia a quello di numerosi altri Paesi che da tempo hanno introdotto il cosiddetto FOIA (Freedom of information act).

Per cui, attualmente, oltre all’accesso civico già esistente in ragione del previgente art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 (“accesso civico semplice” oppure solo “accesso civico”, riguardante il legittimo interesse diffuso di conoscere gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sul



Comune dell'Aquila

portale istituzionale), oggi esiste anche la possibilità, per i cittadini, di accedere ai documenti che l'Amministrazione detiene ("accesso generalizzato"). Entro il 23 dicembre 2016 le PP. AA. dovevano adeguarsi a questo nuovo sistema e il 22 dicembre 2016 – dunque, prima della scadenza – la redazione del sito internet ha provveduto ad aggiornare la pagina web di Amministrazione Trasparente, collocando in essa le informazioni necessarie, gli indirizzi per formulare la richiesta, la modulistica adeguata, le spiegazioni sulla novella normativa fornita dall'Anci e le Linee guida dell'A.N.A.C. sulla materia specifica, di cui alla delibera n. 1309 del 28.12.2016.

A proposito di tali Linee guida, sarà necessario ottemperare a quanto le stesse prevedono in materia di predisposizione di una disciplina specifica (e cioè un regolamento apposito), che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle nuove tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione. In relazione a ciò, dovrà essere costituito un ufficio che avrà il compito di ricevere le istanze, di inoltrarle agli uffici che detengono il dato o le informazioni richieste, e che provveda alla necessaria istruttoria e alla predisposizione del provvedimento finale – di accoglimento o diniego motivato – per le richieste di accesso generalizzato.